

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2021)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****REGIME LINGUISTICO**

Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-71/18</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>2-giu-21</p>	<p>Regime linguistico – Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori nei settori dell'economia finanziaria e della macroeconomia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 del concorso tra tre lingue – Regolamento n.1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del</p>	<p>1) Il bando relativo al concorso generale EPSO/AD/339/17, organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1) Economia finanziaria e 2) Macroeconomia, è annullato.</p> <p>2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p>VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>

	servizio – Proporzionalità	
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-718/17</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p>2-giu-21</p>	<p>Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti nel settore dell’edilizia – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi tra tre lingue – Regolamento n.1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità</p>	<p>1) Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/342/17 (AD 6), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva di ingegneri per la gestione degli edifici (compresi ingegneri ambientali e impiantisti), ed EPSO/AST/141/17 (AST 3), organizzato ai fini della formazione di un elenco di riserva, in primo luogo, di coordinatori/tecnici edili (profilo 1), in secondo luogo, di coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica (profilo 2), e, in terzo luogo, di assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici (profilo 3), è annullato.</p> <p>2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)
<p><u>T-695/17</u> <u>ITALIA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p> <p><u>T-704/17</u> <u>SPAGNA/</u> <u>COMMISSIONE</u></p>	<p>Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese - Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Regolamento n. 1 - Articolo 1</p>	<p>1) Le cause T-695/17 e T-704/17 sono riunite ai fini della sentenza.</p> <p>2) Il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) è annullato.</p> <p>3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T-</p>

16-giu-21	quinqües, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Interesse del servizio - Proporzionalità - Obbligo di motivazione	695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T-704/17. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTO
-----------	--	---

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-798/19</u> <u>C-799/19</u> <u>ITALIA</u> TAR LAZIO 15-apr-21	Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo	1) Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3.3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli

	3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno	<p>incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-617/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">29-apr-21</p>	<p>Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Articolo 3, lettera f) – Nozione di “gestore” – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell’aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria –</p>	<p>L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un</p>

	<p>Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra</p>	<p>contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell'energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l'unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell'articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell'unità di cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-128/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">20-mag-21</p>	<p>Aiuti di Stato – Settore agricolo – Abbattimento di animali affetti da malattie infettive – Indennizzo degli allevatori – Obblighi di notifica e di standstill – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “nuovi aiuti” – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Esenzioni per categorie di aiuti – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti de</p>	<p>L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara</p>

	<p>minimis – Regolamento (UE) n. 1408/2013</p>	<p>compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO SUL PUNTO DELL'APPLICABILITA' RATIONE TEMPORIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 ALLA CONTROVERSIA PRINCIPALE, CON RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI CHE, PER LA MISURA CONTESTATA NEL CASO DI SPECIE, GIUSTIFICHEREBBERO L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p><u>C-210/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p>	<p>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione</p>	<p>L'art. 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 57.4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da</p>

3-giu-21	degli appalti – Articolo 63 – Offerente che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice – Articolo 57, paragrafi 4, 6 e 7 – Dichiarazioni non veritiere presentate da tale soggetto – Esclusione di detto offerente senza imporgli o consentirgli di sostituire tale soggetto – Principio di proporzionalità	<p>una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
----------	--	---

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-326/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">3-giu-21</p>	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Utilizzo abusivo – Misure di prevenzione – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ricercatori	<p>La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale è prevista, per quanto riguarda l'assunzione dei ricercatori universitari, la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due anni, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione che siano disponibili risorse «per la</p>

	universitari	programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti», e, dall'altro, la proroga di tali contratti alla «positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», senza che sia necessario che tale normativa stabilisca i criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la stipulazione e il rinnovo di tali contratti rispondano effettivamente a un'esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-914/19</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 3-giu-21	Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Divieto di discriminazione fondata sull'età – Normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l'accesso alla professione di notaio – Giustificazione	L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell'esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
FISCALITA'		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-573/20</u> <u>ITALIA</u> <u>COMMISSIONE</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>PROVINCIALE</u> <u>PARMA</u> 14-apr-21	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti	L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell'IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell'anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti. VALUTAZIONE: ORDINANZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p data-bbox="210 568 353 647"><u>C-142/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p data-bbox="109 699 454 906"><u>CONSIGLIO</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>AMMINISTRATIVA</u> <u>REGIONE</u> <u>SICILIANA</u></p> <p data-bbox="210 959 353 991">6-mag-21</p>	<p data-bbox="483 292 987 1058">Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti – Unico organismo nazionale di accreditamento – Rilascio del certificato di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità – Organismo di accreditamento avente sede in uno Stato terzo – Articolo 56 TFUE – Articolo 102 TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità»</p>	<p data-bbox="1010 292 2063 1145">1) L’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l’attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall’unico organismo nazionale di accreditamento, ai sensi dello stesso regolamento, aventi sede in uno Stato terzo, quand’anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento.</p> <p data-bbox="1010 938 2063 1145">2) L’esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità delle disposizioni del capo II del regolamento n. 765/2008 alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</p> <p data-bbox="1021 1198 2051 1313">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA E PESCA

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-815/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>29-apr-21</p>	<p>Agricoltura e pesca – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 19, paragrafo 2 – Articoli 21 e 23 – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Articolo 27, paragrafo 1 – Articolo 28 – Allegato IX, punto 1.3 – Trasformazione degli alimenti biologici – Ingredienti non biologici di origine agricola – Alga lithothamnium calcareum – Polvere ottenuta dai sedimenti di tale alga puliti, macinati e essiccati – Qualificazione – Utilizzo negli alimenti biologici ai fini del loro arricchimento in calcio – Autorizzazione – Presupposti</p>	<p>Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, deve essere interpretato nel senso che osta all'utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell'alga <i>Lithothamnium calcareum</i> puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.</p> <p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL GOVERNO ITALIANO (ATTESA LA RICOSTRUZIONE DELLA</p>

		CGUE CHE, PUR AVENDO RICONOSCIUTO ALLA SOSTANZA IN ESAME LA NATURA DI “INGREDIENTE NON BIOLOGICO DI ORIGINE AGRICOLA”, ANZICHE’ DI “SOSTANZA MINERALE”, NE HA CONTESTATO L’UTILIZZO IN UN ALIMENTO BIOLOGICO PERCHE’, FATTE SALVE LE VERIFICHE DEL GIUDICE DEL RINVIO, NON SODDISFEREBBE I CRITERI PREVISTI DALL’ART. 21 DEL REG. N. 834/2007)
FISCALITA’		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-279/19</u> <u>REGNO UNITO</u> 10-giu-21	Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 33, paragrafo 3 – Prodotti “immessi in consumo” in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro – Persona debitrice delle accise divenute esigibili per tali prodotti – Persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti in un altro Stato membro – Trasportatore dei prodotti	L’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che una persona che trasporta, per conto di terzi, prodotti sottoposti ad accisa in un altro Stato membro e che è in possesso materiale di tali prodotti nel momento in cui le relative accise sono divenute esigibili, è debitrice di tali accise, ai sensi di tale disposizione, anche se non ha alcun diritto o interesse su detti prodotti e non è a conoscenza del fatto che questi ultimi siano sottoposti ad accisa o, essendolo, non è consapevole che le relative accise siano divenute esigibili. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-27/20</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>12-mag-21</p>	<p>Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Tetti massimi collegati alle risorse – Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni – Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine – Riduzione dei diritti agli assegni familiari</p>	<p>L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un'istituzione dell'Unione europea situata in un altro Stato membro, l'importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO FRANCESE LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-504/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>29-apr-21</p>	<p>Vigilanza bancaria – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Direttiva 2001/24/CE – Provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un'autorità dello Stato membro d'origine – Trasferimento di diritti, di attività o di obbligazioni a un "istituto ponte" – Ritrasferimento all'ente creditizio sottoposto al provvedimento di risanamento – Articolo 3, paragrafo 2 – Lex concursus – Effetto di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Reciproco riconoscimento – Articolo 32 – Effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti – Deroga all'applicazione della lex concursus – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio della certezza del diritto</p>	<p>L'art. 3.2 e l'art. 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce del principio della certezza del diritto e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al riconoscimento, senza ulteriori condizioni – nell'ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, vertente su un elemento delle passività di cui un ente creditizio era stato spossessato con un primo provvedimento di risanamento adottato in quest'ultimo Stato – degli effetti di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire, con effetto retroattivo, a una data anteriore all'avvio di un simile procedimento, detto elemento delle passività al suddetto ente creditizio, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell'ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
PROPRIETA' INTELLETTUALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-597/19</u> <u>BELGIO</u></p> <p>17-giu-21</p>	<p>Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Nozione di “messa a disposizione del pubblico” – Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8 – Diritto d’informazione – Articolo 13 – Nozione di “pregiudizio” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo</p>	<p>1) L’art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall’apparecchiatura terminale di un utente di una rete tra pari (<i>peer-to-peer</i>) verso apparecchiature terminali di altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un file multimediale contenente un’opera protetta, benché tali segmenti siano utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da quest’ultimo, qualora l’utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto caricamento, abbia acconsentito all’utilizzo di tale software dando il suo consenso all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.</p> <p>2) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di</p>

	<p>1 – Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi – Diritti fondamentali – Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p>cui al capo II di tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui all’art. 3.2 di quest’ultima e sulla base di un esame globale e circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>3) L’art. 6.1 primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (<i>peer-to-peer</i>) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’art. 15.1 della direttiva 2002/58, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, come modificata.</p>
--	---	--

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-645/19</u> <u>BELGIO</u> 15-giu-21	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento transfrontaliero di dati personali – Meccanismo dello “sportello unico” – Cooperazione leale ed efficace tra le autorità di controllo – Competenze e poteri – Potere di agire in sede giudiziale	1) L'art. 55.1 e gli artt. da 56 a 58 nonché da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un'autorità di controllo di uno Stato membro, la quale, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell'art. 58.5 di tale regolamento, abbia il potere di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione di detto regolamento, può esercitare tale potere con riguardo al trattamento transfrontaliero di dati, pur non essendo l'«autorità di controllo capofila» ai sensi dell'art. 56.1 dello stesso regolamento con riguardo a siffatto trattamento di dati, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui il regolamento 2016/679 conferisce a tale autorità di controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento in questione viola le norme in esso contenute, nonché

nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento.

2) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, l'esercizio del potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione giudiziaria, ai sensi di tale disposizione, non esige che il titolare del trattamento o il responsabile per il trattamento transfrontaliero di dati personali, nei cui confronti tale azione viene intentata, disponga di uno stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di detto Stato membro.

3) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che il potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale, ai sensi di tale disposizione, in caso di presunta violazione di detto regolamento può essere esercitato tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, purché l'azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell'ambito delle attività di detto stabilimento e l'autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto potere, conformemente a quanto esposto in risposta alla prima questione pregiudiziale posta.

4) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, qualora un'autorità di controllo di uno

Stato membro, che non sia l'«autorità di controllo capofila» ai sensi dell'art. 56.1 di tale regolamento, abbia intentato un'azione giudiziaria riguardante un trattamento transfrontaliero di dati personali prima del 25 maggio 2018, ossia prima della data in cui detto regolamento è divenuto applicabile, detta azione può, dal punto di vista del diritto dell'Unione, essere mantenuta in base alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, nonché alla libera circolazione di tali dati, la quale rimane applicabile per quanto riguarda le violazioni delle norme in essa contenute commesse fino alla data di abrogazione di detta direttiva. Tale azione può, inoltre, essere intentata da detta autorità per violazioni commesse dopo tale data sulla base dell'art. 58.5 del regolamento 2016/679, purché ciò avvenga in una delle situazioni in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce a un'autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia l'«autorità di controllo capofila», una competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati di cui trattasi viola le norme contenute in detto regolamento per quanto riguarda la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste dal medesimo regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

5) L'art. 58.5 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione ha effetto diretto, cosicché un'autorità di controllo nazionale può invocarla per intentare o proseguire un'azione nei confronti di privati, anche qualora detta disposizione non sia stata specificamente attuata nella normativa dello Stato membro interessato.

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE DI STAMPO SOSTANZIALISTICO SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
--	--	--

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<u>C-515/19</u> <u>FRANCIA</u> 15-apr-21	Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c),	1) L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale decisione, dev'essere interpretato nel senso che un sistema mobile via satellite non deve basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema e che componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite possono essere installati in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione europea, per il motivo che tale componente non consente di garantire, in

	<p>punto ii) – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8, paragrafi 1 e 3 – Sistemi mobili via satellite – Nozione di “stazione terrestre mobile” – Nozione di “componenti terrestri complementari” – Nozione di “qualità necessaria” – Rispettiva funzione dei componenti satellitari e terrestri – Obbligo per l’operatore di sistemi mobili via satellite selezionato di servire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza</p>	<p>nessun punto di tale territorio, comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione in parola, intesa come il livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore di tale sistema, a condizione che la concorrenza non sia falsata e che detto componente satellitare presenti un’utilità reale e concreta, nel senso che un siffatto componente dev’essere necessario per il funzionamento del sistema mobile via satellite, fatto salvo un funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi.</p> <p>2) La nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, dev’essere interpretata nel senso che, per rientrare in tale nozione, non è richiesto che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, sia con un componente terrestre complementare che con un satellite.</p> <p>3) L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II di detta decisione e autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dell’articolo 7 di questa medesima decisione non ha fornito servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a rifiutare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi</p>
--	--	---

		mobili via satellite a tale operatore con la motivazione che quest'ultimo non ha rispettato l'impegno assunto nella propria domanda.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-650/18</u> <u>UNGHERIA/</u> <u>PARLAMENTO</u> <u>EUROPEO</u> 3-giu-21	Ricorso di annullamento – Articolo 7, paragrafo 1, TUE – Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta recante l'invito al Consiglio dell'Unione europea a constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione – Articoli 263 e 269 TFUE – Competenza della Corte – Ricevibilità del ricorso – Atto impugnabile – Articolo 354 TFUE – Norme relative al calcolo dei voti in Parlamento – Regolamento interno del Parlamento – Articolo 178, paragrafo 3 – Nozione di “voti espressi” – Astensioni – Principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di democrazia e di	1) Il ricorso è respinto. 2) L'Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.

	leale cooperazione	
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-30/19</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>15-apr-21</p>	<p>Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell'asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l'asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell'asserita</p>	<p>Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.</p>

	discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-194/19</u> <u>BELGIO</u> 15-apr-21	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Presa in considerazione di elementi successivi alla decisione di trasferimento – Tutela giurisdizionale effettiva	L’art. 27.1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che il giudice investito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di trasferimento non possa, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione di detto regolamento, salvo che la normativa stessa preveda un mezzo di ricorso specifico, implicante un esame ex nunc della situazione dell’interessato, i cui risultati siano vincolanti per le autorità competenti, che sia esperibile a seguito del verificarsi di siffatte circostanze e che, segnatamente, non sia subordinato alla privazione della libertà dell’interessato stesso né al fatto che l’esecuzione della decisione citata sia imminente.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-896/19</u> <u>MALTA</u>	Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non	1) L’art. 19.1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione

<p>20-apr-21</p>	<p>regressione del livello di tutela dei valori dell'Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura</p>	<p>di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell'interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>2) L'art. 19.1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l'intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.</p>
<p>Causa</p>	<p>Oggetto</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</p>
<p><u>C-83/19,</u> <u>C-127/19,</u> <u>C-195/19,</u> <u>C-291/19,</u> <u>C-355/19 e</u> <u>C-397/19</u> ROMANIA</p> <p>18-mag-21</p>	<p>Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea – Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione della Repubblica di Bulgaria e della Romania – Articoli 37 e 38 – Misure appropriate – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Decisione</p>	<p>1) La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, nonché le relazioni redatte dalla Commissione europea sulla base di tale decisione costituiscono atti adottati da un'istituzione dell'Unione, che possono essere interpretati dalla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.</p> <p>2) Gli articoli 2, 37 e 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in combinato disposto con gli artt. 2 e 49 TUE, devono essere interpretati nel senso che la decisione 2006/928 rientra, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, nell'ambito di</p>

	<p>2006/928/CE – Natura ed effetti giuridici del meccanismo di cooperazione e verifica e delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base del medesimo – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Leggi e decreti governativi d’urgenza adottati in Romania negli anni 2018 e 2019 in materia di organizzazione del sistema giudiziario e di responsabilità dei giudici – Nomina ad interim ai posti dirigenziali dell’Ispettorato giudiziario – Istituzione presso il pubblico ministero di una sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario – Responsabilità patrimoniale dello Stato e responsabilità personale dei giudici in caso di errore giudiziario</p>	<p>applicazione del Trattato tra gli Stati membri UE e la Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Bulgaria e della Romania all’UE. Tale decisione, fintanto che non sia stata abrogata, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la Romania. I parametri di riferimento contenuti nel suo allegato mirano a garantire il rispetto, da parte di tale Stato membro, del valore dello Stato di diritto sancito all’art. 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione di tali parametri, tenendo debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’art. 4.3 TUE, delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base di detta decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni.</p> <p>3) Le normative che disciplinano l’organizzazione della giustizia in Romania, come quelle relative alla nomina ad interim ai posti dirigenziali dell’Ispettorato giudiziario e all’istituzione di una sezione del pubblico ministero per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario, rientrano nell’ambito di applicazione della decisione 2006/928, cosicché esse devono rispettare i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dal valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE.</p> <p>4) L’art. 2 e l’art. 19.1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale adottata dal governo di uno Stato membro, la quale consente a quest’ultimo di procedere a nomine ad interim ai posti dirigenziali dell’organo giudiziario incaricato di condurre indagini disciplinari e di esercitare l’azione disciplinare nei</p>
--	---	---

confronti dei giudici e dei procuratori, senza che sia rispettata la procedura ordinaria di nomina prevista dal diritto nazionale, qualora detta normativa sia tale da far sorgere dubbi legittimi quanto all'utilizzo delle prerogative e delle funzioni del suddetto organo come strumento di pressione sull'attività di detti giudici e procuratori o di controllo politico di tale attività.

5) L'art. 2 e l'art. 19.1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la creazione di una sezione specializzata del pubblico ministero la quale dispone di una competenza esclusiva e svolgere indagini sui reati commessi dai giudici e dai procuratori, senza che la creazione di una simile sezione

– sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e

– sia accompagnata da garanzie specifiche che consentano, da un lato, di escludere qualsiasi rischio che tale sezione sia utilizzata come strumento di controllo politico dell'attività di detti giudici e procuratori che possa pregiudicare la loro indipendenza e, dall'altro, di garantire che tale competenza possa essere esercitata nei confronti di questi ultimi nel pieno rispetto dei requisiti derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6) L'art. 2 e l'art. 19.1, secondo comma, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, posta a disciplina della responsabilità patrimoniale dello Stato e della responsabilità personale dei giudici per i danni causati da un errore giudiziario, che definisce la nozione di «errore

giudiziario» in termini generali e astratti. Per contro, queste stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa siffatta qualora essa preveda che l'accertamento dell'esistenza di un errore giudiziario, effettuato nell'ambito del procedimento diretto a far valere la responsabilità patrimoniale dello Stato e senza che il giudice interessato sia stato sentito, risulti vincolante nell'ambito del successivo procedimento connesso a un'azione di rivalsa intesa a mettere in discussione la responsabilità personale di quest'ultimo e qualora detta normativa non contenga, in generale, le garanzie necessarie per evitare che una simile azione di rivalsa sia utilizzata come strumento di pressione sull'attività giurisdizionale e per garantire il rispetto dei diritti della difesa del giudice interessato, affinché venga fugato ogni dubbio legittimo nei singoli quanto all'impermeabilità dei giudici rispetto a elementi esterni che possano orientarne le decisioni e venga esclusa una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli medesimi in una società democratica e in uno Stato di diritto.

7) Il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di rango costituzionale di uno Stato membro, come interpretata dal giudice costituzionale di quest'ultimo, secondo la quale un giudice di rango inferiore non è autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione nazionale rientrante nell'ambito di applicazione della decisione 2006/928, che esso considera, alla luce di una sentenza della Corte, contraria a tale decisione o all'art. 19.1, secondo comma, TUE.

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-718/19</u> <u>BELGIO</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell'Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio</p>	<p>Gli artt. 20 e 21 TFUE nonché la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– non ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell'adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle che, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, mirano a recepire nel diritto nazionale l'art. 7.3 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a condizione che le prime disposizioni rispettino i principi generali previsti all'articolo 27 della direttiva 2004/38 e che non siano meno favorevoli delle seconde;– ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell'allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto

		nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-719/19</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 15 – Fine del soggiorno temporaneo di un cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro ospitante – Provvedimento di allontanamento – Partenza fisica di tale cittadino dell'Unione da detto territorio – Effetti nel tempo del provvedimento di allontanamento – Articolo 6 – Possibilità per tale cittadino dell'Unione di godere di un nuovo diritto di soggiorno al suo ritorno in detto territorio</p>	<p>L'art. 15.1 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottato sul fondamento di tale disposizione per il motivo che il medesimo cittadino dell'Unione non beneficia più di un diritto di soggiorno temporaneo in detto territorio in forza della menzionata direttiva, non è pienamente eseguito per il solo fatto che tale cittadino dell'Unione ha lasciato fisicamente detto territorio nel termine impartito dal provvedimento in parola per la sua partenza volontaria. Per beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 6.1 di tale direttiva nello stesso territorio, il cittadino dell'Unione che è stato oggetto di un siffatto provvedimento di allontanamento deve non soltanto aver lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro ospitante, ma anche aver posto fine in modo reale ed effettivo al suo soggiorno nel territorio di cui trattasi, cosicché, in occasione del suo ritorno in detto territorio, il suo soggiorno non possa essere considerato, in realtà, come una continuazione del suo precedente soggiorno nello stesso territorio. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze concrete che caratterizzano la situazione</p>

		<p>specifica del cittadino dell'Unione interessato. Se da una siffatta verifica risulta che il cittadino dell'Unione non ha posto fine al suo soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato membro ospitante in modo reale ed effettivo, tale Stato membro non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di allontanamento sulla base dei medesimi fatti che hanno dato luogo al provvedimento di allontanamento già adottato nei confronti di suddetto cittadino dell'Unione, ma può basarsi su quest'ultimo provvedimento al fine di obbligare lo stesso a lasciare il suo territorio.</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-784/19</u> <u>BULGARIA</u></p> <p style="text-align: center;">3-giu-21</p>	<p>Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza</p>	<p>L’art. 14.2 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno Stato membro «esercit[i] abitualmente le sue attività» – ai sensi dell’art. 12.1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – in tale Stato membro, essa deve svolgere una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavoratori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite ed esercitano le loro attività nel territorio di detto Stato membro.</p>

	della messa a disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro	
POLITICA ESTERA E SICUREZZA COMUNE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-872/19 P</u> <u>REPUBBLICA</u> <u>BOLIVARIANA</u> <u>VENEZUELA/</u> <u>CONSIGLIO</u></p> <p style="text-align: center;">22-giu-21</p>	<p>Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione per cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla misura oggetto del suo ricorso – Nozione di “persona giuridica” – Interesse ad agire – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione</p>	<p>1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T-65/18, EU:T:2019:649), è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della Repubblica bolivariana del Venezuela volto all’annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.</p> <p>2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito.</p>
PROPRIETA’ INTELLETTUALE		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-682/18</u> <u>C-683/18</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell'esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l'ottenimento di un provvedimento inibitorio</p>	<p>1) L'art. 3.1 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi di tale disposizione, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l'accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest'ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello</p>

economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.

2) L'art. 14.1 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che l'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma.

L'art. 14.1, lett. a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

3) L'art. 8.3 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d'autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell'intermediario, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale intermediario ne sia stato al corrente, ai sensi dell'art. 14.1, lett. a), della direttiva 2000/31, soltanto nel caso in cui, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata a detto intermediario e quest'ultimo non sia

		<p>intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l'accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero. Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell'applicare una condizione siffatta, che quest'ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati a tale titolare.</p>
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-439/19</u> <u>LETTONIA</u></p> <p>22-giu-21</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5, 6 e 10 – Normativa nazionale che prevede l'accesso del pubblico ai dati personali relativi ai punti di penalità inflitti in caso di infrazioni stradali – Liceità – Nozione di “dati personali relativi a condanne penali e reati” – Divulgazione al fine di migliorare la sicurezza stradale – Diritto di accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Libertà d'informazione – Conciliazione con i diritti fondamentali al</p>	<p>1) L'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al trattamento dei dati personali relativi ai punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali.</p> <p>2) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare l'art. 5.1, l'art. 6.1, lettera e), e l'art. 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che obbliga l'organismo pubblico responsabile del registro in cui sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a rendere tali dati accessibili al pubblico senza che la persona che richiede l'accesso sia tenuta a dimostrare un interesse specifico all'ottenimento di tali dati.</p> <p>3) Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare</p>

	<p>rispetto della vita privata e alla protezione dei diritti personali – Riutilizzo dei dati – Articolo 267 TFUE – Effetti nel tempo di una pronuncia pregiudiziale – Possibilità per un giudice costituzionale di uno Stato membro di mantenere gli effetti giuridici di una normativa nazionale non compatibile con il diritto dell’Unione – Principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto</p>	<p>l’art. 5.1, l’art. 6.1, lettera e), e l’art. 10 del medesimo, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che autorizza l’organismo pubblico responsabile del registro nel quale sono iscritti i punti di penalità inflitti ai conducenti di veicoli per infrazioni stradali a comunicare tali dati a operatori economici a fini di riutilizzo.</p> <p>4) Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice costituzionale di uno Stato membro, investito di un ricorso avverso una normativa nazionale che si rivela, alla luce di una decisione della Corte pronunciata su rinvio pregiudiziale, incompatibile con il diritto dell’Unione, decida, in applicazione del principio della certezza del diritto, che gli effetti giuridici di tale normativa sono mantenuti fino alla data della pronuncia della sentenza con la quale esso statuisce definitivamente su tale ricorso costituzionale.</p>
--	--	--